



**Comune di Castel Giorgio
Provincia di Terni**

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 28-06-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: CAMPAGNA PREVENZIONE INCENDI 2024

IL SINDACO

Preso atto delle condizioni climatiche del periodo caratterizzate da elevate temperature tipiche del periodo estivo;

Preso atto che dette condizioni metereologiche aumentano il potenziale rischio di incendi boschivi;

Ritenuto di dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed a tutela del patrimonio ambientale, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;

Vista la nota della Prefettura U.T.C. di Terni acquisita al protocollo in data 28-05-2024 n. 3499;

Dato atto che con detti indirizzi i sindaci vengono invitati:

- all'adozione, nell'ambito delle funzioni di cui all'art.54 del TUEL, di apposite ordinanze a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana per prevenire fenomeni di illegalità diffusa ovvero comportamenti di inerzia dei proprietari di terreni e di conduttori di fondi che possano danneggiare il patrimonio pubblico o privato o che ne impediscano la fruibilità;
- ad assicurare altresì che i soggetti a cui compete la cura dei terreni incolti ed abbandonati prossime alle aree antropizzate adottino i più opportuni interventi;
- ad attivare ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione nei confronti della popolazione per un uso consapevole e rispettoso delle aree verdi ed in particolare di quelle boschive per evitare che comportamenti imprudenti possano causare inneschi di incendi;
- **PRESO ATTO**, altresì, che nella medesima nota, si fa presente che i soggetti pubblici e privati competenti in materia di viabilità, sia stradale che ferroviaria, nell'ambito delle aree di loro pertinenza, sono invitati a provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia in vista e durante la stagione estiva

Vista la L. 353/2000;

Visto la legge Regionale n° 28/01 art. 20, 21, 24, T.U. per le foreste;

Visto l'art. 54 e 7 bis del T.U.E.L. 267/2000;

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L. 353/2000 "*Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio*" e ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. Umbria 28/2001 è vietato fino al 31 Ottobre, salvo revoca della presente ordinanza, accendere i fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi e fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi, in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 mt.

In caso di violazione a tali divieti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 comma 6 della L. 353/2000 e dell'art. 48 comma 20 della L.R. Umbria 28/2001.

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa:

1. A tutti i proprietari ed affittuari di terreni adiacenti le aree boschive, al fine di evitare la propagazione di incendi, di mantenere gli stessi liberi da paglia, erbe secche o da ogni altro materiale facilmente combustibile e di assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio;
2. Ai proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro o completamente scevro di stoppie, larga non meno di metri **4 (quattro)** da mantenere costantemente pulita;
3. eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo non appena, per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti, si vanno seccando;
4. è altresì obbligo di ripulire tutte le aree incolte ricadenti all'interno o nelle immediate vicinanze dei centri abitati, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità ed il propagarsi degli incendi ai centri abitati stessi;
5. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificheranno per la loro negligenza e per inosservanza della presente Ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi.
6. ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia e fatta salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7/bis del TULEL approvato con D.Lgs 267/2000 e con le modalità di cui alla legge 689/81, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00
7. il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale dei VVF, alla Polizia Provinciale, alla funzione associata della Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di Castel Giorgio, al comando Carabinieri Forestali di Orvieto, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune
- ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date

